

Il DVR ed il DUVRI

Importanza e criticità

dott. ing. Giovanni Colafemmina

*Coordinatore CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione)
Direzione Regionale INAIL Basilicata*

*Specialista in prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro
Consulente e docente adempimenti D.Lgs. n. 81/2008 e valutazione rischi
Tel. 080.769362 - Cell. 339.4911798 - e-mail: g.colafemmina@gmail.com*

1



Il D.Lgs. n. 81/2008



nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro **ha assegnato ai datori di lavoro il compito di:**

- analizzare le lavorazioni,
- individuare tutti i pericoli per i lavoratori,
- valutare tutti i rischi per i lavoratori esposti,
- attuare le idonee misure di prevenzione e protezione,
- organizzare le attività lavorative

per tutelare la salute e sicurezza sul lavoro.

Gestire la sicurezza


Una gestione strutturata e trasparente della sicurezza e salute sul lavoro (SSL) ha il fine di:


- ✓ evidenziare le **inefficienze** e i **punti di debolezza**;
- ✓ individuare i **pericoli**;
- ✓ valutare i **rischi** per la SSL;
- ✓ programmare **miglioramenti** e **azioni correttive** per l'eliminazione o la riduzione possibile del rischio;
- ✓ instaurare un **circolo virtuoso** che porti al **miglioramento continuo della SSL e delle prestazioni aziendali** e ad una serie di vantaggi in termini di competitività, immagine, rapporti con l'ambiente interno ed esterno, ecc..



Nell'attività lavorativa quotidiana possono essere considerati **fattori di rischio**, ovvero **pericoli**, moltissimi aspetti operativi ed organizzativi legati a:

- ✓ strutture, ambienti,
- ✓ impianti, macchine, attrezzature;
- ✓ sostanze, materiali;
- ✓ organizzazione del lavoro;
- ✓ posture non corrette;
- ✓ rumore;
- ✓ microclima;
- ✓ pratiche lavorative, procedure,





dott. ing. Giovanni Colafemmina

7



dott. ing. Giovanni Colafemmina

8



dott. ing. Giovanni Colafemmina



dott. ing. Giovanni Colafemmina



dott. ing. Giovanni Colafemmina



dott. ing. Giovanni Colafemmina



dott. ing. Giovanni Colafemmina

13

**La valutazione *globale*
di *tutti* i rischi
è alla base della . . .**




dott. ing. Giovanni Colafemmina

14

Check list generica per individuare i fattori di rischio

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Accessi ed aree di transito • Spazi, ambienti e posti di lavoro • Macchine, attrezzature ed impianti • Manutenzione macchine, attrezzature ed impianti • Attrezzi manuali • Manipolazione manuale di oggetti • Depositi, magazzini • Impianti elettrici • Apparecchi a pressione • Reti e apparecchi distribuzione gas • Apparecchi di sollevamento • Mezzi di trasporto • Esposizione ad agenti chimici • Esposizione ad agenti cancerogeni • Esposizione ad agenti biologici • Esposizione al rumore • Esposizione a vibrazioni al corpo intero • Esposizione a vibrazioni al sistema mano braccio • Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) • Esposizione a radiazioni ionizzanti | <ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a radiazioni non ionizzanti • Rischi di incendio • Rischio esplosione • Ventilazione locali di lavoro • Climatizzazione dei locali di lavoro • Microclima termico e ventilazione • Illuminazione • Movimentazione manuale carichi • Carico di lavoro mentale e stress • Videoterminali (VDT) • Organizzazione del lavoro • Compiti, funzioni e responsabilità • Analisi, pianificazione e controllo • Formazione • Informazione • Partecipazione • Norme e procedimenti • Dispositivi di protezione individuale (DPI) • Emergenza e pronto soccorso • Sorveglianza sanitaria |
|--|---|



Le conclusioni desunte dalla valutazione dei rischi, ovvero:

- ✓ dall'identificazione dei fattori di rischio (“pericoli”),
- ✓ dall'identificazione dei lavoratori esposti,
- ✓ dall'entità dell'esposizione,
- ✓ dalla probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi,
- ✓ dall'entità delle possibili conseguenze,

orienteranno le **misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori** ovvero le **azioni**:

- **tecniche**,
- **organizzative**,
- **procedurali**,

conseguenti alla valutazione stessa.



All'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora il “**Documento di valutazione dei rischi**” (“**DVR**”).



In particolare il **DVR** deve riportare:

- il nominativo del RSPP,
- i rischi residui,
- gli esposti,
- il relativo livello di esposizione,
- la firma del Datore di lavoro,
- la “data certa” di elaborazione ed approvazione (o la firma congiunta di Datore di lavoro, RSPP, medico competente ed RLS).



In particolare il **DVR** deve riportare:

- il nominativo del RSPP,
- i rischi residui,
- gli esposti,
- il relativo livello di esposizione,
- la firma del Datore di lavoro,
- la “data certa” di elaborazione ed approvazione (o la firma congiunta di Datore di lavoro, RSPP, medico competente ed RLS).



L'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 prescrive che il **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** di cui all'art. 17, c. 1, lett. a):

- ❑ deve essere elaborato con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- ❑ deve avere data certa (certificabile anche con la firma congiunta di Datore di lavoro, RSPP, medico competente ed RLS);



□ deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati, a seguito della valutazione di cui all'art. 17, c. 1, lett. a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (L'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, prescrive che il datore di lavoro effettua la “valutazione dei rischi” ed elabora il “Documento di valutazione dei rischi” in collaborazione con il RSPP e il medico competente, nei casi di cui all'art. 41, previa consultazione del RLS);
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Elaborando il “DVR” secondo le suddette indicazioni, si può avere la certezza che sia realmente uno strumento semplice ed efficace per il miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

La Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 della Corte di Cassazione ha sancito che una **“valutazione dei rischi non accurata, incompleta, insufficiente o comunque non adeguata”** equivale, penalmente, ad una **“mancata valutazione dei rischi”**.



dott. ing. Giovanni Colafemmina

23

In definitiva **il DVR deve contenere:**

1. la **descrizione dell'attività** svolta dalla ditta ed il ciclo produttivo;
2. l'**organigramma dell'azienda** con i nominativi del Datore di lavoro, del RSPP, del RLS, del Medico competente, dei Preposti, degli Addetti al primo soccorso e degli Addetti antincendio ed emergenza;
3. il **mansionario**, ovvero la descrizione delle varie mansioni lavorative, con indicazione (per ogni mansione) delle attività svolte, delle attrezzature, macchine, agenti fisici, chimici e biologici a cui sono esposti i lavoratori, nonché del livello e durata dell'esposizione, delle proprietà pericolose e delle quantità massime giornaliere degli agenti chimici cui sono esposti i lavoratori;

dott. ing. Giovanni Colafemmina

24

4. l'indicazione delle componenti esterne (nominativi, professionalità e risorse utilizzate) che hanno partecipato alla valutazione dei rischi;
5. le modalità con le quali il RLS ed il Medico competente sono stati coinvolti ed hanno partecipato alla valutazione dei rischi, i loro commenti e le loro osservazioni;
6. la descrizione dei **risultati della valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, **con indicazione dei rischi residui**, delle mansioni che espongono al rischio e dei **livelli di esposizione** per ogni mansione e per ogni rischio, tenendo conto dei criteri di scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro;

7. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a **rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
8. l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate a seguito della valutazione dei rischi;
9. il **programma** delle misure di prevenzione e di protezione ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con l'indicazione della data entro la quale il datore di lavoro si impegna ad effettuare gli interventi;



10. l'individuazione delle **procedure** per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione da realizzare, nonché dei **ruoli** dell'organizzazione aziendale (ovvero dei soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri) che vi debbono provvedere;
11. l'indicazione dei **DPI** (dispositivi di protezione individuali) adottati a seguito della valutazione dei rischi, dei criteri di scelta e delle loro caratteristiche;
12. la descrizione dei **fabbisogni formativi** scaturiti dalla valutazione dei rischi ed il programma predisposto per effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, del RLS, del preposto, degli addetti all'emergenza, ecc.;

13. la descrizione delle **procedure di emergenza** (procedure antincendio e di pronto soccorso, piano di evacuazione) e le misure predisposte e i comportamenti da adottare in caso di pericolo grave ed immediato;
14. le risultanze delle indicazioni previste dalle **specifiche norme sulla valutazione dei rischi** contenute nei diversi titoli del D.Lgs. n. 81/2008;
15. le **schede riepilogative** dei rischi per ogni “mansione” (con descrizione sintetica, per ogni mansione, dell’attività, dei rischi e dei livelli di esposizione, dei DPI e delle misure di prevenzione e protezione);



16. l'indicazione e motivazione della **periodicità della riunione annuale di sicurezza**;
17. l'indicazione della **validità del DVR**, ovvero della "periodicità" con cui sarà ripetuta la valutazione dei rischi ed effettuata la revisione del DVR;
18. l'elenco degli **allegati** (Relazioni di valutazioni strumentali ed analisi chimico-fisiche (*rilevazione rumore, polveri, sostanze chimiche pericolose, microclima, luminosità ambienti di lavoro, ecc.*), “Documento sulla protezione contro le esplosioni”, Pianta con lay out e indicazione delle uscite d'emergenza, delle vie di fuga e dei mezzi di estinzione antincendio, ecc.).

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR non sono burocrazia

Il DVR è “un mezzo” per comunicare e rendere evidente il processo di valutazione dei rischi ma **non è “il fine”**.

Il DVR viene reso “un adempimento burocratico” più o meno costoso da chi lo considera una cosa inutile, formale, da tenere in forma cartacea, a prescindere dal contenuto e soprattutto da chiudere nel cassetto finché non sarà l'Organo di vigilanza a richiederlo.

Quando si interpreta la valutazione dei rischi come burocrazia, si produce un DVR inutile mediante un banale “copia incolla” in cui:

- sono pedissequamente riportate molte pagine del testo della norma (quando sarebbe sufficiente il solo riferimento all’articolo, comma);
- sono descritti genericamente i pericoli;
- la valutazione dei rischi è effettuata con metodi approssimativi;
- la definizione delle misure di prevenzione e protezione è generica, non specifica dell’attività aziendale o, ancora peggio, conclude con la dicitura “*il datore di lavoro adotterà misure idonee*” ... “*fornirà DPI idonei*”, ecc..

In realtà cosa è idoneo per la sicurezza e per la salute deve essere definito in dettaglio proprio nel DVR che firma il datore di lavoro.

E’ inutile riportare nel DVR quello che dice la legge

Capita spesso di trovare nei DVR intere pagine in cui viene pedissequamente ricopiata la legge.

Ciò è del tutto inutile, basta citare le norme se necessario, comporta uno spreco di carta ed è dannoso perché riduce la fruibilità del documento che deve essere snello, agevole e facile da usare.

Purtroppo, la proliferazione di pagine di questo tipo spesso serve soltanto a giustificare il costo di un documento che non vale ciò che viene fatto pagare al datore di lavoro.

E' inutile riportare in dettaglio nel DVR il metodo di valutazione se questo è contenuto in una norma o in una linea guida validata

In qualche caso è la legge che determina la modalità per effettuare la valutazione dei rischi, in altri casi è lasciata più o meno ampia facoltà di scelta al datore di lavoro. Il metodo, invece, deve essere descritto, anche in dettaglio, se non in qualche modo “validato”, poiché il datore di lavoro ha l'onere di dimostrarne l' idoneità allo scopo.

Il DVR deve essere utile per il datore di lavoro

Il DVR serve al datore di lavoro (che con esso recepisce anche i suggerimenti degli eventuali consulenti) per pianificare gli interventi di prevenzione e protezione, e non all'Organo di vigilanza.

Ciò vuol dire, in primo luogo, evitare giri di parole inutili e puntare a definire in modo chiaro i problemi inerenti la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le **soluzioni**, fornendo indicazioni chiare, pratiche e utili per gestire la prevenzione e che entrino nel merito dei problemi aziendali.

Il DVR deve essere redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità

Il DVR deve essere redatto con criteri di “semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.



dott. ing. Giovanni Colafemmina

35

Devono essere valutati tutti i rischi, anche soltanto per escluderne la presenza

Ciò permette un approccio sistematico (come se fosse una check list) che spesso aiuta a non “dimenticare” qualche aspetto pericoloso ma poco evidente.



dott. ing. Giovanni Colafemmina

36

Se dalla valutazione preliminare dei rischi si evince l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, deve essere nominato il medico competente e questi deve collaborare alla valutazione dei rischi

Ovviamente il medico collaborerà per le parti che riguardano la sua specifica professionalità, soprattutto in tema di prevenzione delle malattie professionali, di scelta dei dispositivi di protezione e per gli aspetti di igiene del lavoro e tossicologia.



Per effettuare la valutazione dei rischi è obbligatorio il coinvolgimento del Rappresentante dei lavoratori (RLS)

Il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di sicurezza.

Soprattutto nei casi in cui ci sono tempi di lavoro da stimare per poter calcolare il livello di esposizione (es. rumore) è opportuno che ci sia una condivisione di questo parametro con i lavoratori e il loro rappresentante.

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede
in caso di **affidamento di lavori, servizi e forniture**
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda,
l'individuazione e la gestione degli eventuali
rischi legati alle interferenze
tra le attività svolte dai diversi soggetti operanti,
che viene esplicitata nel
Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze (DUVRI).

Affidamento lavori, servizi e forniture



Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) **verifica** l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare (*Tramite l'acquisizione di: 1) certificato di iscrizione alla CCIA; 2) autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale*);
- b) **fornisce** agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il datore di lavoro committente:

- **promuove** la cooperazione ed il coordinamento delle attività oggetto dell'appalto di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- **elabora** un unico **Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (*).

(*) Si parla di “**interferenza**” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, pertanto, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.



La **valutazione dei rischi da interferenze** non può prescindere da un'attenta **analisi spazio temporale delle attività previste dall'appalto**.

Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In assenza di interferenze, tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Nel DUVRI non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Il **DUVRI** non va elaborato per gli appalti di:

- servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;
- mera fornitura di materiali o attrezzature senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano suscettibili di generare interferenza, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC));
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'All. XI;
- servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici (La Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della P. S. n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.).

Nel caso di appalti di lavori che prevedono l'attivazione di cantieri temporanei o mobili e quindi la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile si fa riferimento alle prescrizioni del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.



Quando è prevista la redazione del **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**, con l'accettazione da parte delle singole imprese esecutrici del **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)**, limitatamente al singolo cantiere interessato e solo in questo specifico caso, si considerano ottemperati gli obblighi relativi a informazione, coordinamento e cooperazione ed elaborazione del DUVRI. (all'art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008)

Appalto gestione distributori automatici

L'attività di gestione dei distributori automatici di bevande e di alimenti confezionati da parte di una ditta esterna comporta l'ingresso quotidiano o comunque periodico e ricorrente di un suo operatore.



dott. ing. Giovanni Colafemmina

47

Se tale attività non comporta l'impiego di attrezzature o macchine speciali per il trasporto del materiale dal furgone della ditta ai luoghi dove sono collocati i distributori (e viceversa), non rappresenta un evidente rischio di interferenza tra le attività dell'istituto e quelle degli operatori della ditta esterna.

Perciò, anche se è ragionevole supporre che la presenza quotidiana del personale della ditta, seppure per pochi minuti, comporti una presenza complessiva, calcolata nell'arco dell'intero anno solare, più lunga di 2 giorni, nella maggior parte dei casi tale attività **può configurarsi come una “mera fornitura” e non richiede perciò la redazione di uno specifico DUVRI.**



dott. ing. Giovanni Colafemmina

48

Apertura di un cantiere edile

Se le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria dell'edificio scolastico o degli impianti in esso contenuti richiedono l'apertura di un cantiere si fa riferimento alle prescrizioni del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 se le dimensioni (in termini di ore di lavoro previste e numero di lavoratori della ditta esterna impegnati nell'attività) lo prevedono.


Se non si rientra nei limiti previsti dal titolo IV, è quasi sempre necessario redigere un apposito DUVRI.



dott. ing. Giovanni Colafemmina

49

Nel caso di **intervento estemporaneo e di breve durata della ditta chiamata dall'Ente locale (su segnalazione urgente della scuola)** per il ripristino o la sistemazione di un elemento strutturale o impiantistico danneggiato (*sostituzione di un vetro rotto, sistemazione di una maniglia o di una serratura non funzionante, sostituzione di una plafoniera, ripristino funzionalità di uno scarico intasato, ecc.*) non va redatto il DUVRI ma dovranno comunque essere garantite le condizioni di sicurezza per gli utenti della scuola attraverso idonee misure (avvisi informativi, segnaletica, confinamento del cantiere, ecc.).



dott. ing. Giovanni Colafemmina

50

Fornitura di materiali, attrezzature

da parte di ditte esterne che possono accedere all'edificio scolastico per effettuare, su ordine della scuola stessa, consegne varie, quali;

Fornitura di materiali di cancelleria, prodotti di pulizia, toner per fotocopiatori
(anche se la fornitura avviene regolarmente e con una certa frequenza)

mera fornitura senza installazione

~~DUVRI~~

Fornitura di attrezzature o materiali da laboratorio, computer o altre apparecchiature informatiche

fornitura con installazione

DUVRI

Fornitura di materiali particolari e pericolosi

da parte di ditte esterne che possono accedere all'edificio scolastico per effettuare, su ordine della scuola stessa, consegne varie, quali;



Fornitura di bombole di gas vari, riempimento di serbatoi da autobotte, prodotti chimici tossici o inquinanti, ecc.

DUVRI

Vuoi per la tipologia particolare e pericolosa dei materiali consegnati, vuoi per il luogo dell'istituto o per l'orario in cui viene fatta la consegna (*in situazione promiscua con le attività didattiche o lavorative*), vuoi per la necessità di installare le apparecchiature consegnate (*con tempi di presenza del fornitore/installatore necessariamente più lunghi e con utilizzo di attrezzature di lavoro*), necessita prestare particolare attenzione e, molto probabilmente, elaborare il DUVRI.

Manutenzione

da parte di ditte esterne specializzate che possono accedere all'edificio scolastico per effettuare, su ordine della scuola stessa o dell'Ente locale:

**Manutenzione ascensori,
impianti di riscaldamento, condizionamento,
elettrici, idrici, fognari, ecc.**

DUVRI



dott. ing. Giovanni Colafermina

53

Lavori di sfalcio e gestione del verde scolastico

Quando la scuola o l'Ente locale affida ad una ditta specializzata la periodica manutenzione del verde, il Committente deve elaborare il DUVRI tenendo conto che spesso i lavori vengono eseguiti con l'utilizzo di macchine ed attrezzature adeguate allo scopo (motofalciatori, decespugliatori, macchine soffianti o aspiranti, cesoie, rastrelli, ecc.).



**Lavori di sfalcio dell'erba,
potatura di piante, cespugli e siepi,
la pulizia dell'area verde
di pertinenza della scuola**

DUVRI

dott. ing. Giovanni Colafermina

54

Particolare attenzione va riposta quando lo **spazio verde dell'edificio scolastico** è contemporaneamente **luogo per la ricreazione**, via d'accesso alle aule e agli uffici e parcheggio per biciclette e **automobili**, in uno stato di elevata promiscuità d'uso.



dott. ing. Giovanni Colafemmina

55

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

dott. ing. Giovanni Colafemmina

*Coordinatore CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione)
Direzione Regionale INAIL Basilicata*

*Specialista in prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro
Consulente e docente adempimenti D.Lgs. n. 81/2008 e valutazione rischi*

Tel. 080.769362 - Cell. 339.4911798 - e-mail: g.colafemmina@gmail.com

56